

- 2) Se gli articoli 56 e 57 TFUE e la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, debbano essere interpretati nel senso che l'Austria sia autorizzata a limitare il distacco di lavoratori di nazionalità russa e bielorusa impiegati presso una società con sede in Italia, per effetto dell'imposizione del requisito di un permesso di lavoro, laddove il distacco avvenga mediante cessione temporanea ad una seconda società con sede in Italia ai fini del compimento di prestazioni di servizi, tramite detta seconda società, in Austria e l'attività prestata dai lavoratori russi e bielorusi per la seconda società si limiti alla prestazione dei servizi di quest'ultima in Austria, senza che tra i lavoratori in questione e la seconda società venga a crearsi alcun rapporto di lavoro.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen (Germania) il
30 gennaio 2017 — Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen**

(Causa C-46/17)

(2017/C 144/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Bremen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Hubertus John

Resistente: Freie Hansestadt Bremen

Questioni pregiudiziali

1. Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età ordinario, solo perché il lavoratore, con il raggiungimento del suddetto limite, ha diritto alla pensione di vecchiaia.
2. Qualora la Corte risponda in senso affermativo alla prima questione:

Se l'incompatibilità della disposizione nazionale citata nella prima questione pregiudiziale con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro operi anche in caso di primo differimento dell'estinzione.
3. Se gli articoli 1, 2, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE ⁽²⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e/o i principi generali del diritto dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale che, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età ordinario, solo perché il lavoratore con il raggiungimento del suddetto limite ha diritto alla pensione di vecchiaia.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 303, pag. 16.